

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa
massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri
emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli
paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello
parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari
monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini
elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 16 novembre 2022

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Come al solito, il mese di novembre e' ricco di scadenze, adempimenti e novita'. Vi illustriamo le principali.

Credito d'imposta per gli aumenti dei costi di luce e gas delle imprese

Come e' noto, Il governo sta predisponendo nuove misure per le imprese finalizzate al contenimento dei costi dell'energia. Alcuni provvedimenti sono gia' stati emanati dal precedente governo e le imprese fornitrici di energia dovrebbero aver scritto in proposito alla clientela interessata. Vediamoli.

L'ultimo provvedimento normativo (art.6 D.L. 115/2022, convertito dalla L. 142/2022) ha disposto il riconoscimento di un **credito di imposta** proporzionale all'incremento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale anche per il **III trimestre 2022**. Il D.L. 144/2022 ha, inoltre, prorogato l'agevolazione anche per i mesi di **ottobre e novembre 2022**.

Bisogna innanzitutto distinguere i soggetti beneficiari tra:

- **imprese energivore**: soggetti a forte consumo di energia elettrica, individuate dal Decreto Mise 21 dicembre 2017;
- **imprese gasivore**: soggetti che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 del Decreto Mise 541/2021 e che ha consumato nel I trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale pari a 1 gWh/anno, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- **imprese non energivore**: soggetti titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW;
- **imprese non gasivore**: soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il beneficio è potenzialmente fruibile anche dalle imprese per le quali non è possibile quantificare l'incremento dei costi sostenuti nel 2022 rispetto a quelli sostenuti nel 2019. Per effettuare i conteggi bisogna prendere in esame le fatture di conguaglio dei consumi di ciascun periodo di riferimento e non le fatture in cui sono esposti acconti.

Analizziamo il contributo spettante alle imprese non energivore o non gasivore per il II trimestre, per il III trimestre e per i mesi di ottobre e novembre 2022

Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a **16,5 kW**, è riconosciuto un credito di imposta pari al **15%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica acquistata e utilizzata (al netto di imposte e sussidi) nel **II e III trimestre 2022**. L'agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al **30%** anche per i mesi di **ottobre e novembre 2022**, ampliando la platea dei beneficiari ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a **4,5 kW**. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 **debbono comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l'incremento del costo e l'eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell'impresa beneficiaria via Pec. Pertanto chi si trova nelle suddette condizioni deve contattare il suo fornitore di energia elettrica o gas affinché' gli documenti l'importo del credito d'imposta spettante**. Vedi fac simile richiesta.

Di seguito uno specchietto riepilogativo.

Categoria	Periodo riferimento	Spettanza del credito di imposta	Calcolo del contributo
Imprese non energivore	Il trimestre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019	15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non energivore	III trimestre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019	15% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non energivore	Ottobre-novembre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019*	30% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022

* Rispetto al II e al III trimestre 2022, per i mesi di ottobre e novembre 2022 l'ambito soggettivo dei beneficiari è ampliato ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Fac simile lettera da inviare via PEC al fornitore di energia elettrica

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d'imposta

TESTO: Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta, con sede in, codice fiscale, contratto di fornitura n. è a richiedere la comunicazione recante il calcolo dell'incremento del costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta per il III trimestre, che riporti:

- il prezzo medio della componente energetica nel II trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- il prezzo medio della componente energetica nel II trimestre 2019 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- l'elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b);
- se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente; se inferiore al 30%, l'indicazione che per i soli punti di prelievo di cui alla lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta non è verificata;
- l'indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d'imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull'insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti
Firmato, il legale rappresentante dell'impresa

I contributi per i rincari di gas naturale per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre

Per le imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel II e III trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici.

L'agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 40% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l'incremento del costo e l'eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell'impresa beneficiaria via pec. Vedi fac simile richiesta.

Di seguito uno specchio riepilogativo.

Categoria	Periodo riferimento	Spettanza del credito di imposta	Calcolo del contributo
Imprese non gasivore	Il trimestre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019	25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non gasivore	III trimestre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019	25% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non gasivore	ottobre–novembre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019	40% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022

Fac simile lettera da inviare via PEC al fornitore di gas naturale

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d'imposta

TESTO: Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta, con sede in, codice fiscale, contratto di fornitura n. è a richiedere la comunicazione riportante il calcolo dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta per il III trimestre, che riporti:

- l'informazione che l'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al II trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è superiore al 30%;
- il valore del credito di imposta spettante al cliente relativamente al gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel III trimestre solare dell'anno 2022;
- l'elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);
- l'indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l'impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell'impresa.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti
Firmato, il legale rappresentante dell'impresa

L'utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in **compensazione** nel modello F24 e non possono essere richiesti a rimborso. Sono previsti dei termini di scadenza per l'utilizzo dei crediti di imposta:

- **quelli relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022;**
- quelli relativi al III trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 marzo 2023.

L'utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate; ecco i codici tributo per le imprese non energivore e non gasivore:

- codice tributo 6963: credito di imposta energia II trimestre 2022;
- codice tributo 6964: credito di imposta gas II trimestre 2022;
- codice tributo 6970: credito di imposta energia III trimestre 2022;
- codice tributo 6971: credito di imposta gas III trimestre 2022;
- codice tributo 6985: credito di imposta energia ottobre e novembre 2022;
- codice tributo 6986: credito di imposta gas ottobre e novembre 2022.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e **non sono tassati** né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

È prevista la facoltà (alternativa all'utilizzo diretto) di cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Nella pratica da presentare all'Agenzia delle entrate per comunicare la cessione del credito è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti rilasciata da un soggetto abilitato.

Gli aspetti contabili e fiscali

I crediti di imposta rappresentano dei contributi in conto esercizio che vanno contabilizzati con riferimento al periodo di maturazione degli stessi e iscritti nei Ricavi alla voce A5) del Conto economico, contropartita Crediti Energia v/Erario.

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi da cui maturano, sempre che il beneficio derivante dal credito, dalla detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e da altre eventuali agevolazioni non superi l'ammontare del costo sostenuto.

Il credito dovrà essere poi esposto nel **quadro RU** del modello Redditi 2023 relativo al periodo di imposta 2022 in cui è maturato.

Ultim'ora-la bozza del Decreto Aiuti-quater: bonus anche per il mese di dicembre 2022

Crediti d'imposta per bonus energia e gas **estesi al mese di dicembre 2022**. La bozza del decreto Aiuti-quater allunga l'arco temporale di spettanza dei contributi già previsti per i mesi di ottobre e novembre. Per l'utilizzo in F24

dei crediti maturati negli ultimi tre mesi del 2022 ci sarà tempo fino al 30 giugno 2023. Entro il 16 marzo del 2023 dovrà invece essere comunicato alle Entrate l'importo di tali crediti maturato nel 2022.

Anche per dicembre, pertanto, si applicheranno le seguenti misure del tax credit previste per i due mesi precedenti: 40% relativamente al costo dell'energia elettrica per le imprese energivore; 30% per il costo dell'energia delle imprese non energivore; 40% per il gas delle imprese gasivore e 40% per le imprese non gasivore.

Bonus FIERE - Decr. MISE 18.10.2022

E' stato pubblicato sul sito Internet del MISE il Decreto Aiuti che prevede il riconoscimento di un buono, pari a € 10.000, alle imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia nel periodo 16.7 - 31.12.2022, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome.

A tal fine va presentata al MISE, in via telematica, un'apposita domanda di rimborso delle spese / investimenti, a decorrere dal 10.11.2022 fino al 30.11.2022.

In particolare va utilizzato il mod. DSAN-1 per le fiere dei mesi luglio - novembre e il mod. DSAN-2 per le fiere del mese di dicembre.

Investimenti 2021 Industria 4.0: occorre fare una Comunicazione al MISE entro il 30.11.22

Entro il 30.11.2022 le imprese che hanno effettuato nel 2021 investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi "Industria 4.0", di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016, per i quali è riconosciuto il credito d'imposta previsto dalla **Legge n. 178/2020**, devono inviare al **MISE** - Ministero dello Sviluppo Economico, tramite PEC, un apposito modello con il quale comunicare i relativi dati; in particolare la tipologia del bene agevolato ed il costo.

La comunicazione e' relativa agli investimenti "**effettuati**" nel 2021 per cui riguarda anche gli investimenti:

- "prenotati" entro il 31.12.2020, per i quali l'effettuazione è intervenuta nel 2021;
- effettuati nel 2021, la cui interconnessione è avvenuta successivamente.

Ecco uno specchietto riepilogativo:

Investimenti 2021 "Industria 4.0"	Comunicazione entro il 30.11.2022
• Investimenti in beni materiali e immateriali (Tabelle A e B) " prenotati " entro il 31.12.2020 , ossia per i quali entro tale data è stato accettato l'ordine da parte del fornitore e versato un acconto almeno pari al 20%, effettuati entro il 31.12.2021	SI
• Investimenti in beni materiali e immateriali (Tabelle A e B) effettuati e interconnessi nel 2021	SI
• Investimenti in beni materiali e immateriali (Tabelle A e B) effettuati nel 2021 con interconnessione intervenuta successivamente	SI
• Investimenti in beni materiali (Tabella A) " prenotati " entro il 31.12.2021 , ossia per i quali entro tale data è stato accettato l'ordine da parte del fornitore e versato un acconto almeno pari al 20%, effettuati entro il 31.12.2022	NO

Il modello è reperibile sul sito: www.mise.gov.it/it/transizione40, va **firmato digitalmente** dal legale rappresentante dell'impresa e va inviato in formato elettronico tramite PEC al seguente indirizzo: benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it

Il secondo acconto imposte scadenza 30.11.2022

Ricordiamo che il 30 novembre scade il 2° acconto 2022 relativo all'IRPEF, all'IRES, all'IRAP, alle imposte sostitutive e alle relative addizionali, all'IVIE, all'IVAFE, all'Inps Artigiani e Commercianti e ex L. 335/95, all'imposta sostitutiva del regime forfetario ex L. 190/2014, alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, all'imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni, e chi piu' ne ha piu' ne metta.

Novita' 2022

E' stata abolita l'Irap per le persone fisiche (Ditte individuali e professionisti) e la maggiorazione Ires per le societa' in perdita sistematica. Inoltre dal 2022 l'IMU degli immobili strumentali diventa deducibile al 100% (prima era al 60%).

Metodi di calcolo degli acconti

Sono sempre gli stessi, cioe' il metodo storico, che fa riferimento al risultato dell'anno precedente, ed il metodo previsionale, nel caso in cui il reddito 2022 sia inferiore a quello 2021. E' possibile combinare i due criteri, ad es. adottando il metodo storico per il 1° acconto e quello previsionale per il 2° acconto.

Misura dell'acconto

Sommando i due acconti dobbiamo versare il 100% dell'imposta dell'anno precedente, ovvero il 100% dell'imposta presunta per l'anno in corso. Cio' vale per l'Irpef, l'Ires, l'Irap, le imposte sostitutive, l'Ivie, l'Ivafe, la cedolare secca.

Misura delle due rate d'acconto

La misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive è stabilita in misura pari al:

- **50%** dell'importo complessivamente dovuto, per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); ad es. i forfettari o i soci di societa' di persone assoggettate ad ISA;
- **40%** (prima rata) e **60%** (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto per i contribuenti estranei agli ISA.

Esclusioni

Non dovranno versare acconti i soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2022, da presentare nel 2023 in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per il periodo in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite.

Deducibilita' 100% dell'IMU 2022

Un'altra novita': per l'anno 2022 l'IMU degli immobili strumentali diventa **deducibile al 100%** dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, per cui nel calcolo previsionale se ne puo' gia' tener conto.

Modifica degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF

La L. 234/2021 stabilisce una nuova articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, di cui all'art. 11 del TUIR, riepilogati di seguito:

Scaglioni di reddito imponibile (in euro) dal 2022

- **Fino a 15.000** aliquota Irpef **23%**
- **Oltre 15.000 e fino a 28.000** **25%**
- **Oltre 28.000 e fino a 50.000** **35%**
- **Oltre 50.000** **43%**

Inoltre sono state variate le detrazioni per lavoro dipendente, pensionati, figli a carico.

Per il calcolo degli acconti occorrera' tener conto anche dei vari bonus edilizi spettanti quali 50% per ristrutturazioni, 90% per rifacimento facciate, 110%, ecc. se tali crediti non sono stati ceduti.

Contributo Inps L. 335/95

Nel 2022 agli iscritti alla suddetta Gestione separata INPS L. 335/95 si applicano le seguenti aliquote:

- soggetti senza altra copertura previdenziale: 26,23%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di 105.014 euro;
- soggetti iscritti anche ad un'altra forma previdenziale obbligatoria (ad esempio, dipendenti pubblici e privati, professionisti con Cassa, artigiani e commercianti, ecc.) o titolari di pensione (diretta o indiretta): 24%, fino al raggiungimento del massimale di 105.014 euro.

Il pagamento dell'acconto del contributo INPS va effettuato in due rate di eguale importo pari al 40% del contributo dovuto sul reddito di lavoro autonomo professionale dell'anno precedente.

Versamento acconti

Tutti i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti con modalità telematiche, tuttavia non e' possibile utilizzare l'home banking nel caso di compensazioni con altri tributi; per i contribuenti senza partita Iva, invece, resta ferma la possibilità di effettuare i versamenti con il modello F24 cartaceo presso banche, uffici postali o Agenti della Riscossione, sempre che non effettuino compensazioni di imposte.

No rateizzazione del 2° acconto

A differenza del 1° acconto, il 2° non e' rateizzabile. L'unico rimedio e' quello di posticipare il pagamento al 2023 usufruendo del ravvedimento.

IMU - Scad. 16.12.2022

Ci occorrono tutte le variazioni, sia negli immobili che nei contratti di locazione, intervenute nel 2022, poi il nostro Studio provvedera' a redigere gli F24 per il pagamento del balzello.

* * * * *

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito **www.studio-dott-comm.it**.